

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 14 ottobre 2025

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI OTTOBRE 2025

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

➤ PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2025	p.1
➤ AZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025	p.3
➤ 770/2025: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO	p.4
➤ RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA "REMISSIONE IN BONIS"	p.7
➤ DAL 1° GENNAIO 2026 INTERVENTI EDILIZI CON DETRAZIONI "RIDOTTE"	p.9
➤ APPROVATO IL DECRETO CHE REGOLAMENTA I CONTROLLI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE	p.11

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 Ottobre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi INPS Scade oggi il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata INPS, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre:
	- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di settembre.
27 Ottobre	Presentazione elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.
31 Ottobre	Modello Redditi, IRAP, Modello 770 Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2024. Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale relativo al terzo trimestre 2025, in presenza dei requisiti normativi. Remissione in bonis Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'art.2 comma1, D.L. n.16/2012. Presentazione del modello Uniemens Individuale

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi INTRA-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
15 Novembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di ottobre. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di ottobre. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese di ottobre. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

AZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025

L'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.



Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2024, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2024.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.

770/2025: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025; con il medesimo provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato dall'art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno.

Soggetti interessati alla presentazione del modello 770

Il modello 770/2025 deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per "riequipilare" le ritenute operate nell'anno 2024 e i relativi versamenti.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2025, i soggetti che, in riferimento all'anno 2024:

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;

- hanno effettuato ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:

- quanto erogato a tale titolo (quadri SF, SH, SK, SI, ecc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine, ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:

- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

Le novità più significative del modello 770/2025, rispetto al modello dell'anno precedente, riguardano essenzialmente i quadri ST, SV e SX.

In particolare, i quadri ST, dedicato alle "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive", e SV, dedicato alle "Trattenute di addizionali comunali all'Irpef", sono stati "alleggeriti", al fine di migliorare e semplificare la loro compilazione.

A tal fine, sono state previste, all'interno del punto 10:

- l'eliminazione della nota con codice "F", riferita a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2026;
- l'introduzione della nota con codice "M", riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'eliminazione della nota con codice "N", riferita alle residue rate di imposta nell'ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- la rimozione delle note con codici "1", "2" e "3", collegate ai tributi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria.

Per la compilazione del punto 15 sono state rimosse le note sui tributi sospesi per emergenza sanitaria.

Per eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato introdotto il codice 20, per consentire una gestione più chiara e uniforme.

Nel quadro SX, dedicato al "Riepilogo dei crediti e delle compensazioni", è stata confermata l'indicazione dei trattamenti integrativi speciali per alcuni settori. In particolare, per i settori turismo, ristorazione e termale, è stata confermata l'esposizione dei crediti d'imposta per il lavoro notturno e straordinario del primo semestre 2024.

Infine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 25978/2025, ha introdotto le disposizioni attuative dell'art. 16, D.Lgs. n. 1/2024, in merito alla semplificazione del modello 770. In particolare, con l'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e migliorare l'efficienza nella trasmissione delle

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 6 febbraio 2025 è possibile utilizzare il "modello F24/770" in alternativa al modello in commento.

Quadro SF

Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2024, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati. Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 461/1997, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

Quadro SG

Nel quadro SG devono essere indicate le somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.

Quadro SI

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2024, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. A seguito delle modifiche intervenute con l'art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la data di delibera dei dividendi.

Nel riquadro SI2 devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, indicando:

- nel punto 1 il codice ABI ove attribuito;
- nel punto 2 il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT;
- nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel punto 4 la denominazione della società o ente;
- nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella "SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri" riportata in appendice.

Nel prospetto utili pagati nell'anno 2024 in qualità di emittente (rigo SI3), le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'IRES, che nell'anno solare 2024 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2024 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., per i quali la colonna 3 non deve essere compilata.

Quadro SK

Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2024, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Devono, inoltre, essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualeficati ai sensi dell'art. 98, TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).

Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto.

Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter, D.P.R. n. 600/1973 (si veda anche art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74, TUIR. La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. n. 167/1990, convertito in Legge n. 227/1990 (c.d. monitoraggio fiscale).

Quadro ST

Rimane confermata la struttura del quadro ST in 4 sezioni:

- sezione I (Erario);
- sezione II (Addizionale regionale);
- sezione III (Ritenute su redditi di capitale);
- sezione IV (imposte sostitutive applicate).

L'esposizione dei dati di versamento nella prima e seconda sezione del quadro ST deve essere effettuata in forma aggregata: pertanto devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II, al codice Regione. In caso di versamenti codificati con diverse note, nel quadro ST devono essere compilati più righe.

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA "REMISSIONE IN BONIS"

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

Il principio fissato dalla norma

"La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza".

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- ➔ 3. versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

Obbligo di utilizzo del modello F24 "ELIDE"

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";

- "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille",

sono utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l'ottenimento del 5 per mille.

Nella sezione "Contribuente", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";

- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;

- nel campo "codice", il codice tributo;

nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas	Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione <i>in bonis</i> , i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del
--------------------	---

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

	modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare secca	La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: - è già stata pagata l'imposta di registro; - non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.

Remissione *in bonis* anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'art. 7-*quater*, comma 29, D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*).



In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2024 era fissato al 30 giugno 2025.

Per chi non avesse rispettato la scadenza, resta ancora una possibilità di regolarizzare la propria posizione, mediante il ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario (considerando che il 90° giorno, 28 settembre, cade di domenica). La base normativa è l'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997, che consente il ravvedimento con sanzione ridotta se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.

L'art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019 prevede una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Se l'IMU è stata comunque versata, pur in assenza della dichiarazione, la sanzione resta fissata a 50 euro. Se la dichiarazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 30 luglio 2025), la sanzione base è ridotta a un 1/3 (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997).

La sanzione, come sopra determinata, in caso di ravvedimento entro 90 giorni, si riduce ulteriormente a 1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997).

DAL 1° GENNAIO 2026 INTERVENTI EDILIZI CON DETRAZIONI "RIDOTTE"

Con l'approssimarsi del 2026 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione IRPEF 50% per la prima casa o 36% per le seconde case), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall'art.14, D.L. n. 63/2013, detrazione IRPEF/IRES del 36%) e per gli interventi di adeguamento antisismico (previste dall'art.16, D.L. n. 63/2013, detrazione IRPEF/IRES del 36%) prevederanno l'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026 saranno:

- bonus casa: detrazione Irpef del 36% sulla prima casa e del 30% sulle seconde case;
- ecobonus: detrazione IRPEF/IRES del 30% su tutti gli immobili;
- sismabonus: detrazione IRPEF/IRES del 30% sugli immobili siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Per il prossimo anno, salvo proroghe, non sarà più possibile fruire del “bonus barriere architettoniche” di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (detrazione IRPEF/IRES del 75%) e fatta salva qualche deroga, del “superbonus” di cui all’art.119, D.L. n. 34/2020.

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno “completati” nel corso del 2026

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

- per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, ecc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018, indipendentemente dall’esercizio o meno dell’opzione prevista dall’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;
- per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, ecc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato nei documenti di prassi che la detrazione IRPEF spettante ai “privati” compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori (ad esempio mediante il pagamento di acconti ai fornitori) ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.



Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione IRPEF dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 per fruire di aliquote di detrazione “maggiori” rispetto a quelle che saranno in vigore dal 1° gennaio 2026 in avanti.

Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, derivando la detrazione IRPEF/IRES dal criterio di competenza economica, l’agevolazione è collegata all’avanzamento delle opere.

La scadenza del superbonus di cui all’art.119, D.L. n. 34/2020

La fruizione dell’agevolazione introdotta dall’art.119, D.L. n. 34/2020 (interventi energetici e/o antisismici) è a oggi limitata alle seguenti fattispecie, per le spese ancora da sostenere entro il 31 dicembre 2025 in cantieri già avviati:

- interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio;
- interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- interventi effettuati da Onlus, ODV e APS.

L’unica deroga introdotta riguarda gli immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici (casistiche previste dal D.L. n. 95/2025 convertito nella Legge n. 118/2025), per i quali il superbonus sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

APPROVATO IL DECRETO CHE REGOLAMENTA I CONTROLLI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Partono i controlli per enti del Terzo settore, ma con alcune eccezioni.

È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre scorso il Decreto 7 agosto 2025 con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore.

I soggetti interessati e i soggetti esclusi

Sotto il profilo soggettivo sono interessati dai controlli secondo le regole del richiamato Decreto:

- le organizzazioni di volontariato - ODV (sezione A del RUNTS);
- le associazioni di promozione sociale - APS (sezione B del RUNTS);
- gli enti filantropici – EF (sezione C del RUNTS);
- le reti associative (sezione E del RUNTS); e
- gli ETS “generici” (sezione G del RUNTS).

Non sono, pertanto, interessati dai controlli previsti dal Decreto (in quanto sottoposte a verifiche di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy):

- le imprese sociali – IS (sezione D del RUNTS e disposizioni del Decreto MLPS n. 112/2017);
- le società di mutuo soccorso (sezione F del RUNTS e disposizioni della Legge n. 3818/1886).

I responsabili dei controlli

I soggetti definiti “responsabili dei controlli” sono descritti nell’art. 4, D.M. 7 agosto 2025 e in particolare si tratta:

- degli uffici del RUNTS;
- dei soggetti autorizzati.

In base a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 1 del Decreto in commento il MLPS abilita quali “soggetti autorizzati”, ai sensi del medesimo Decreto, le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) che ne facciano richiesta, in relazione all'esercizio dell'attività di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

Sempre RAN e CSV, in forza di specifiche convenzioni, potranno svolgere attività di controllo anche nei confronti di enti non a esse aderenti o nei confronti di altre RAN o CSV convenzionati.

Tipologie e obiettivi dei controlli

I controlli, che potranno essere di natura “ordinaria” (e quindi ricorrenti, con periodicità triennale) piuttosto che “straordinaria” (questi ultimi disposti dai competenti uffici del RUNTS, sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, o di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre Amministrazioni) avranno l’obiettivo di verificare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti ai fini della iscrizione dell’ente al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Laura Garavaglia
Dott. Ivan D'Amico

Decorrenza dei controlli

A regime e per le nuove iscrizioni, il termine triennale per il primo controllo di natura ordinaria decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS è stato iscritto nel RUNTS.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto in commento, invece, il predetto termine decorre dalla data che verrà individuata con apposito Decreto dell'ufficio statale del RUNTS sentite le Regioni e le Province autonome, sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

Infine, con una previsione piuttosto ambiziosa, viene stabilito dall'art. 21, D.M. 7 agosto 2025 che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del Decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti del Terzo settore interessati, e quindi iscritti nelle sezioni del RUNTS richiamate in precedenza (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative ed ETS "generici").

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA